

**APE A 30 EURO? TUTTO SOSPEO, PER ORA**

Redigere 98 attestati di prestazione energetica con un importo massimo presunto di 3.000,00 Euro e, quindi, con un importo di circa 30,00 euro ad attestato? Non si può. O almeno per ora è tutto sospeso, come ha fatto sapere IAler di Pavia e Lodi, Iazienda lombarda per edilizia residenziale, con una nota del suo Direttore Generale, Alfonso Mercuri, indirizzata al **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** e all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Successo su tutta la linea, dunque, per gli ingegneri italiani, che in una missiva precedente avevano chiesto proprio all'Aler di riformulare la base d'asta e renderla conforme a quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016, il cosiddetto Decreto Parametri.

Un nuovo caso di depauperamento dell'attività ingegneristica, che segue a ruota la sentenza del Consiglio di Stato sul bando che richiedeva ingegneri ad un euro. Recentemente IAler aveva pubblicato un avviso riguardante l'indagine esplorativa di mercato per la selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio relativo alla redazione degli attestati di prestazione energetica da allegare alla fine lavori dell'intervento di riqualificazione energetica di un edificio.

L'immobile è composto da 98 alloggi a canone sociale a Lodi e l'importo del servizio da affidare è di 3.000,00 Iva esclusa. Come avevano già sottolineato, in un nostro articolo al riguardo, Marco Carozza dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta e Daniele Sole dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona, il problema è il compenso professionale massimo presunto che ammonta a circa 30 euro ad attestato. Con una somma del genere non è possibile nemmeno eseguire il sopralluogo obbligatorio e stampare le copie cartacee. Questa prestazione non può venire quantificata con importi così irrisori, dovendo comprendere tra gli altri un congruo margine di guadagno al netto delle spese e rischio d'impresa.

Nella sua lettera indirizzata all'Aler, il CNI ha fatto riferimento come già ricordato - al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,) in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica. L'attuale versione del D.Lgs. n. 50/2016, il Codice Appalti, modificata dal D.Lgs. correttivo n. 56/2017, sono previsti dei paletti ben specifici per l'importo posto a base d'asta per incarichi di progettazione. In particolare, per quanto riguarda i servizi di architettura e ingegneria resi nei confronti di amministrazioni pubbliche l'art. 24, il comma 8 del Codice Appalti lega l'importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016. E secondo il CNI il corrispettivo previsto dall'Aler di Lodi e Piacenza non coincide per nulla con i parametri del Decreto Ministeriale. In particolare, il CNI ha specificato che per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, si è fatto riferimento ad un edificio che misura m 130 x 11 x 25 pari a mc 37.500. Si è stimato un costo di costruzione di 330 mc, per cui il costo complessivo è di 11.797.500 euro suddivisi in termini tipici tra edilizia, strutture e impianti sanitari termici ed elettrici:

Leggi anche

Forum mondiale dell'ingegneria a Roma: temi e programma

Ingegneri e normazione tecnica: il punto sul ruolo del Cni

Edilizia 5.800.000,00;

Strutture 2.900.000,00;

Impianti Sanitari 800.000,00;

Impianti Termici 1.350.000,00;

Impianti Elettrici 850.000,00.

La prestazione di attestazione energetica è richiesta a seguito di ultimazione di lavori per l'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per cui sono disponibili i dati di stato

di fatto e di progetto a base della stessa. La prestazione è stata quindi ricondotta alla aliquota Q.di.05 della Tav. 2 del DM 17/06/2016, sulla base del quadro economico riferito alle opere esistenti (art. 3 del DM). Il corrispettivo da porre a base gara risulta pari a: 21.938,31 a mc pari a circa 8 volte quello posto a base di gara.

Ecco perché il CNI ha richiesto la sospensione della gara al fine di correggere la predetta anomalia, che renderebbe illegittima la procedura di gara.

Importanti precisazioni sono arrivate anche dall'ANAC, con le Linee Guida n.1/2016, che hanno ribadito la fondatezza dei criteri fissati dal D.M. 17/06/2016. Inoltre, per motivi di trasparenza e correttezza, è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

**DELLO STESSO AUTORE: PMI e Formazione 4.0: previsti 500 milioni nella Legge di Bilancio**